

DL Sostegni-BIS

Articolo	Contenuto in sintesi
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art. 1 Contributi a fondo perduto</p>	<p>L'art. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. DL "Sostegni-bis") ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell'emergenza da Coronavirus.</p> <p>In particolare, è previsto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un contributo "automatico" (art. 1 co. 1 - 4 del DL 73/2021) pari a quello erogato ai sensi dell'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni"); (già erogati in automatico dall'Agenzia delle Entrate). 2. se più conveniente, un contributo "alternativo" al precedente calcolato su un diverso periodo di riferimento 01/04/2020 -31/03/2021 confrontato con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020 <p>In merito al contributo "alternativo", denominato anche "contributo Sostegni-bis attività stagionali", per il suo riconoscimento è necessario presentare in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per accedere al contributo "alternativo"; • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza; • sono stati definiti gli ulteriori elementi necessari per il riconoscimento del contributo in esame. <p>L'Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una guida dedicata ai contributi in esame.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d'esercizio (co. 16 - 27). Occorre attendere apposito provvedimento.
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art 1 -bis Detassazione di contributi di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da Covid 19.</p>	<p>Viene abrogata la disposizione (co. 2 dell'art. 10-bis del DL 137/2020) in base alla quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza epidemiologica si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".</p> <p>Come indicato dall'Agenzia delle Entrate in un'apposita "avvertenza" pubblicata sul proprio sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri dei modelli REDDITI di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione "99" in luogo del codice "84") e di lavoro autonomo, nonché nei quadri del modello IRAP di determinazione del valore della produzione (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione "99" in luogo del codice "16"); • i predetti soggetti non devono compilare neppure il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto "24" (nei modelli REDDITI) e "8" (nel modello IRAP); • i contribuenti che abbiano già inviato i modelli REDDITI e IRAP non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate.
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Articolo 2 Fondo per il sostegno delle</p>	<p>Viene istituito il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni (il testo prevedeva inizialmente 100 milioni) di euro per l'anno 2021, per sostenere le attività rimaste chiuse per almeno quattro mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso. La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (comma 1).</p> <p>Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata</p>

<p>attività economiche chiuse</p>	<p>in vigore del decreto in esame, quindi all'interno del periodo previsto per la sua conversione, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni (comma 2).</p> <p>I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni (comma 3).</p> <p>Nel corso dell'esame alla Camera, viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza da COVID-19, istituito dall'art. 38, co. 3 del D.L. n. 41/2021, destinando l'importo anche al ristoro a favore degli erogatori dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante dall'attività di fiere e congressi. L'efficacia del regime di aiuto è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE. (commi da 4-bis a 4-quater).</p>
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art. 4 Estensione e proroga credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e non di affitto di azienda</p>	<p>Con la conversione in legge del DL Sostegni Bis è stato previsto un credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, differenziato tra esercenti attività di impresa arte o professione e settore turistico alberghiero.</p> <p>Credito per canoni di locazione versati da esercenti attività di impresa arte o professioni per le mensilità gennaio-maggio 2021</p> <p>L'art. 4 del DL 73/2021 introduce una "nuova versione" del credito d'imposta locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio 2021), che opera alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limite di 15 milioni di ricavi nel 2019; • Calo del fatturato: "a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020"; MEDESIMO PERIODO DEL SOSTEGNI BIS CHE STATE VERIFICANDO. • Deroga per i neocostituiti: restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019. NON sono previste deroghe per i c.d. "Comuni calamitati". • Misura del credito : <ul style="list-style-type: none"> o nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; o nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività; <p>Proroga del credito per il settore turismo</p> <p>Per effetto della nuova norma, il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'ART. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, che ne godono a partire dal mese di marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali).</p> <p>Si ricorda che il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% sui canoni di affitto d'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente ex ART. 28 co. 3 del DL 34/2020; • a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
<p>SOSTEGNO ALLE</p>	<p>Modificando l'art. 6-novies del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore</p>

<p style="text-align: center;">IMPRESE Contributi e fisco</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 bis Modifica dell'art. 6-novies del DL 22/03/2021 n° 41.</p>	<p>delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa; • si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l'1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall'8.3.2020.
<p style="text-align: center;">SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Agevolazioni Tari</p>	<p>Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, volta ad attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (comma 1).</p> <p>I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 59033/2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti (comma 3).</p> <p>I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie (comma 4).</p>
<p style="text-align: center;">SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p style="text-align: center;">Art. 9-ter Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, prevede per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA la proroga al 15 settembre 2021 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</p>
<p style="text-align: center;">SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p style="text-align: center;">Art. 11-bis Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sospensione del programma «cashback» Viene sospeso il rimborso cashback solamente per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (secondo semestre 2021). Viene mantenuto il programma di rimborso e di rimborso speciale per gli altri due periodi, ovvero il primo semestre 2021 e primo semestre 2022 (commi 1 e 2). ➤ Istituzione del Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali Viene istituito per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro (commi 6-8). ➤ Crediti di imposta POS Si prevede l'innalzamento del credito d'imposta al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 se il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o professioni) adotti: <ul style="list-style-type: none"> • gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;

	<ul style="list-style-type: none"> • i sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione. I soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, dal 1° luglio 2021 possono assolvere, mediante tali sistemi, all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (comma 10). <p>Viene previsto un ulteriore credito di imposta (utilizzabile in compensazione con modello F24), parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico. Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 160 euro, per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. <p>Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta (utilizzabile in compensazione con modello F24), nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro (comma 11).
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art. 11-ter Semplificazione e rifi naziamento della misura «Nuova Sabatini»</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, riproduce l'articolo 5 del D.L. n. 99/2021 e prevede l'erogazione in un'unica soluzione delle quote del contributo relative alla "Nuova Sabatini":</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo; • secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, pari a 425 milioni di euro per l'anno 2021, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento (comma 1). <p>Stanziamen to: 425 milioni di euro per il 2021 (comma 2).</p>
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art. 18 Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali</p>	<p>le procedure concorsuali, viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA - già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. Per le procedure esecutive individuali permane la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione.</p> <p>In primo luogo, si chiarisce che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale (comma 1, lett.b). A tal si chiarisce che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (comma 1, lett. f).</p>

	<p>L'obbligo di registrazione della variazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali (comma1, lett c).</p> <p>Se il corrispettivo è pagato successivamente all'esperimento di procedure concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, sono assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell'imponibile o dell'imposta (comma 1, lett. d).</p> <p>Anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti (comma 1, lett. e).</p> <p>Stanziamento: 340 milioni di euro per il 2021.</p>
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art. 19 Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021</p>	<p>Viene introdotta un regime transitorio della disciplina Ace per l'anno 2021 il quale prevede la possibilità di beneficiare dell'Ace al 15% anziché al 1,3% per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro.</p>
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art. 20 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi</p>	<p>Si consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); - gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (comma 1).
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p> <p>Art. 32 Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</p>	<p>L'art. 32 del DL 73/2021 (DL Sostegni Bis) riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30% per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si fa presente che la percentuale del 30% risulta "teorica" in quanto sarà rideterminata (come già accaduto per la precedente edizione del medesimo credito di imposta) sulla scorta delle effettive domande presentate in rapporto alle disponibilità finanziarie: infatti, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2021, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. - Le spese agevolabili sono quelle sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. - Il credito d'imposta massimo è pari a 60.000 euro per ciascun beneficiario. - Al fine di accedere al nuovo credito d'imposta sanificazione, occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 (a consuntivo).
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributi e fisco</p>	<p>Il credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive (commi 10-13).</p>

<p>Art. 67 Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari</p>	
---	--